

*Traduzione*¹

Protocollo addizionale

della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini

Concluso a New York il 15 novembre 2000

Approvato dall'Assemblea federale il 23 giugno 2006²

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 27 ottobre 2006

Entrato in vigore per la Svizzera il 26 novembre 2006

Preambolo

Gli Stati Parte del presente Protocollo,

dichiarando che una efficace lotta alla tratta internazionale delle persone, in particolare di donne e bambini, richiede un approccio internazionale globale nei Paesi di origine, transito e destinazione che includa misure atte a prevenire tale tratta, punire i trafficanti e tutelare le vittime di questa tratta, in particolare proteggendo i loro diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti,

tenendo conto del fatto che, nonostante l'esistenza di numerosi strumenti internazionali contenenti norme e disposizioni pratiche per combattere lo sfruttamento delle persone, in particolare di donne e bambini, non vi è nessuno strumento universale che affronti tutti gli aspetti della tratta di persone,

preoccupati che, in assenza di un tale strumento, le persone vulnerabili alla tratta non saranno sufficientemente tutelate,

ricordando la risoluzione dell'Assemblea Generale 53/111 del 9 dicembre 1998, con la quale l'Assemblea ha deciso di istituire un comitato intergovernativo ad hoc a composizione universale al fine di elaborare una convenzione internazionale generale contro la criminalità organizzata transnazionale e di esaminare l'elaborazione, tra gli altri, di uno strumento internazionale in materia di tratta di donne e bambini,

convinti del fatto che l'integrazione della Convenzione³ delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale con uno strumento internazionale per la prevenzione, repressione e punizione della tratta di persone, in particolare di donne e bambini, sarà utile nel prevenire e combattere tale tipo di reato,

hanno convenuto quanto segue:

RS 0.311.542

¹ Dal testo originale francese (RO 2006 5917).

² RU 2006 5859

³ RS 0.311.54; RU 2006 5861

I. Disposizioni generali

Art. 1 Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale

(1) Il presente Protocollo integra la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Esso è interpretato unitamente alla Convenzione.

(2) Le disposizioni della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, al presente Protocollo, salvo disposizione contraria.

(3) I reati previsti conformemente all'articolo 5 del presente Protocollo sono considerati come reati previsti ai sensi della Convenzione.

Art. 2 Scopo

Gli obiettivi del presente Protocollo sono:

- a) prevenire e combattere la tratta di persone, prestando particolare attenzione alle donne e ai bambini;
- b) tutelare e assistere le vittime di tale tratta nel pieno rispetto dei loro diritti umani; e
- c) promuovere la cooperazione fra gli Stati Parte al fine di realizzare detti obiettivi.

Art. 3 Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

- a) «tratta di persone» indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi;
- b) il consenso di una vittima della tratta di persone allo sfruttamento di cui alla lettera a) del presente articolo è irrilevante nei casi in cui qualsivoglia dei mezzi usati di cui alla lettera a) è stato utilizzato;
- c) il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere un bambino ai fini di sfruttamento sono considerati «tratta di persone» anche se non comportano l'utilizzo di nessuno dei mezzi di cui alla lettera a) del presente articolo;
- d) «bambino» indica qualsiasi persona al di sotto di 18 anni.

Art. 4 Ambito di applicazione

Il presente Protocollo si applica, salvo disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei reati stabiliti ai sensi dell'articolo 5 del presente Protocollo, nel caso in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgano un gruppo criminale organizzato, nonché alla tutela delle vittime di tali reati.

Art. 5 Penalizzazione

(1) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato alla condotta di cui all'articolo 3 del presente Protocollo, quando posta in essere intenzionalmente.

(2) Ogni Stato Parte adotta le misure legislative e di altro tipo necessarie per conferire il carattere di reato:

- a) fatti salvi i concetti fondamentali del suo ordinamento giuridico, al tentativo di commettere un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) alla partecipazione, in qualità di complice, ad un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- c) all'organizzare o dirigere altre persone nella commissione di un reato determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

II. Tutela delle vittime della tratta di persone**Art. 6** Assistenza e tutela delle vittime della tratta di persone

(1) Nei casi opportuni e nella misura consentita dal suo diritto interno, ogni Stato Parte tutela la riservatezza e l'identità delle vittime della tratta di persone, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari concernenti la tratta.

(2) Ogni Stato Parte assicura che il suo ordinamento giuridico o amministrativo preveda misure che consentono, nei casi appropriati, di fornire alle vittime della tratta di persone:

- a) informazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pertinenti;
- b) assistenza per permettere che le loro opinioni e preoccupazioni siano presentate ed esaminate nelle appropriate fasi del procedimento penale contro gli autori del reato, in maniera da non pregiudicare i diritti della difesa.

(3) Ogni Stato Parte prende in considerazione l'attuazione di misure relative al recupero fisico, psicologico e sociale delle vittime della tratta di persone e, nei casi opportuni, in collaborazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate e altri soggetti della società civile, il fornire:

- a) un alloggio adeguato;
- b) consulenza e informazioni, in particolare in relazione ai loro diritti riconosciuti dalla legge, in una lingua che le vittime della tratta di persone comprendano;
- c) assistenza medica, psicologica e materiale; e
- d) opportunità di impiego, opportunità educative e di formazione.

(4) Ogni Stato Parte prende in considerazione, nell'applicare le disposizioni del presente articolo, l'età, il sesso e le esigenze particolari delle vittime della tratta di persone, in particolare le esigenze specifiche dei bambini, inclusi un alloggio, un'educazione e cure adeguati.

(5) Ogni Stato Parte cerca di assicurare l'incolumità fisica delle vittime della tratta di persone mentre sono sul proprio territorio.

(6) Ogni Stato Parte assicura che il proprio sistema giuridico interno contenga misure che offrono alle vittime della tratta di persone la possibilità di ottenere un risarcimento per il danno subito.

Art. 7 Condizione delle vittime della tratta di persone nello Stato d'accoglienza

(1) Oltre alle misure di cui all'articolo 6 del presente Protocollo, ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure legislative o di altre misure adeguate che consentano alle vittime della tratta di persone di restare sul suo territorio, a titolo temporaneo o permanente, nei casi opportuni.

(2) Nell'attuare le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ogni Stato Parte tiene debitamente conto dei fattori umanitari e personali.

Art. 8 Rimpatrio delle vittime della tratta di persone

(1) Lo Stato Parte di cui la vittima della tratta di persone è cittadina, o in cui la persona aveva il diritto di risiedere a titolo permanente al momento del suo ingresso nello Stato Parte d'accoglienza, facilita e accetta, tenendo debitamente conto dell'incolumità di questa persona, il ritorno di quest'ultima senza ingiustificato motivo o irragionevole ritardo.

(2) Quando uno Stato Parte fa ritornare una vittima della tratta di persone in uno Stato Parte di cui questa persona è cittadina o in cui questa aveva, all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, il diritto di risiedere a titolo permanente, questo ritorno è assicurato tenendo debitamente conto dell'incolumità della persona, nonché dello stato del procedimento penale connesso al fatto che quella persona è vittima della tratta di persone, ed è preferibilmente volontario.

(3) Su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, lo Stato Parte richiesto, senza ritardi ingiustificati o irragionevoli, verifica se una persona vittima della tratta di persone è suo cittadino o aveva il diritto di risiedere a titolo permanente sul suo territorio all'epoca dell'ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza.

(4) Al fine di facilitare il ritorno della vittima della tratta di persone che non possiede l'adeguata documentazione, lo Stato Parte di cui quella persona è cittadina o nel quale aveva il diritto di risiedere a titolo permanente all'epoca del suo ingresso nel territorio dello Stato Parte d'accoglienza, accetta di rilasciare, su richiesta dello Stato Parte d'accoglienza, i documenti di viaggio o qualsiasi altra autorizzazione necessaria per permettere alla persona di viaggiare e rientrare nel suo territorio.

(5) Il presente articolo non reca pregiudizio a nessuno dei diritti riconosciuti alle vittime della tratta di persone dal diritto interno dello Stato Parte d'accoglienza.

(6) Il presente articolo non reca pregiudizio a nessun accordo o intesa bilaterale o multilaterale applicabile che disciplina, in tutto o in parte, il ritorno delle vittime della tratta di persone.

III. Misure di prevenzione, cooperazione e altre misure

Art. 9 Prevenzione della tratta di persone

(1) Gli Stati Parte stabiliscono politiche globali, programmi o altre misure per:

- a) prevenire e combattere la tratta di persone; e
- b) proteggere le vittime della tratta di persone, in particolare donne e bambini, da una nuova vittimizzazione.

(2) Gli Stati Parte cercano di adottare misure quali ricerche, attività di informazione, e campagne mediatiche ed iniziative sociali ed economiche per prevenire e combattere la tratta di persone.

(3) Le politiche, i programmi e altre misure stabiliti ai sensi del presente articolo includono, laddove opportuno, la cooperazione con organizzazioni non governative, altre organizzazioni interessate ed altri soggetti della società civile.

(4) Gli Stati Parte adottano o potenziano misure, anche tramite la cooperazione bilaterale e multilaterale, per attenuare i fattori che rendono le persone, in particolare donne e bambini, vulnerabili alla tratta, quali la povertà, il sottosviluppo e la mancanza di pari opportunità.

(5) Gli Stati Parti adottano o potenziano le misure legislative o di altro tipo, quali quelle educative, sociali o culturali, compresa la cooperazione bilaterale o multilaterale, per scoraggiare la richiesta che incrementa tutte le forme di sfruttamento delle persone, specialmente donne e bambini, che porta alla tratta.

Art. 10 Scambio di informazioni e formazione

(1) Le autorità di polizia, quelle dell'immigrazione e le altre autorità interessate degli Stati Parte, cooperano tra loro, laddove opportuno, scambiandosi informazioni in conformità con il loro diritto, interno per metterli in grado di verificare:

- a) se persone che varcano o cercano di varcare un confine internazionale con i documenti di viaggio appartenenti ad altre persone, o senza documenti di viaggio, siano autori o vittime della tratta di persone;

- b) i tipi di documenti di viaggio che hanno usato o tentato di usare le persone per varcare un confine internazionale ai fini della tratta di persone; e
- c) i mezzi e i metodi utilizzati dai gruppi criminali organizzati per la tratta di persone, compresi il reclutamento e il trasporto delle vittime, gli itinerari e i collegamenti tra le persone e i gruppi coinvolti in tale tratta, ed eventuali misure per individuarli.

(2) Gli Stati Parte assicurano o potenziano la formazione del personale delle autorità di contrasto, delle autorità per l'immigrazione e di altri servizi competenti nella prevenzione della tratta di persone. La formazione dovrebbe essere incentrata sui metodi utilizzati per prevenire la tratta, perseguire legalmente i trafficanti e tutelare i diritti delle vittime, compresa la protezione delle vittime dai trafficanti. La formazione dovrebbe anche tenere conto della necessità di prendere in considerazione i diritti umani e le delicate questioni connesse ai bambini e alle donne e dovrebbe incoraggiare la cooperazione con le organizzazioni non governative, altre organizzazioni competenti e altri soggetti della società civile.

(3) Uno Stato Parte che riceve informazioni si adegua ad ogni richiesta dello Stato Parte che ha trasmesso le informazioni che pone restrizioni sul loro utilizzo.

Art. 11 Misure alle frontiere

(1) Senza pregiudizio per gli impegni internazionali relativi alla libera circolazione delle persone, gli Stati Parte potenziano, nella misura del possibile, i controlli alle frontiere necessari per prevenire e individuare la tratta di persone.

(2) Ogni Stato Parte adotta misure legislative o altre misure adeguate per impedire, nella misura del possibile, che i mezzi di trasporto utilizzati dai trasportatori commerciali siano utilizzati nella commissione dei reati di cui all'articolo 5 del presente Protocollo.

(3) Laddove opportuno, e senza pregiudizio per le convenzioni internazionali applicabili, tali misure includono la determinazione dell'obbligo per i trasportatori commerciali, inclusi qualsiasi compagnia di trasporto o il proprietario o gestore di qualsiasi mezzo di trasporto, di verificare che tutti passeggeri siano in possesso dei documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nello Stato di accoglienza.

(4) Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, in conformità con il proprio diritto interno, per prevedere sanzioni nei casi di violazione dell'obbligo di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

(5) Ogni Stato Parte prende in considerazione l'adozione di misure che consentano, in conformità con il proprio diritto interno, di rifiutare l'ingresso delle persone coinvolte nella commissione dei reati di cui al presente Protocollo o di ritirare i loro visti.

(6) Senza pregiudizio per l'articolo 27 della Convenzione, gli Stati Parte prendono in considerazione il rafforzamento della cooperazione tra gli organismi di controllo delle frontiere, anche tramite la costituzione e il mantenimento di canali diretti di comunicazione.

Art. 12 Sicurezza e controllo dei documenti

Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie, secondo i mezzi disponibili, al fine di:

- a) assicurare che i documenti di viaggio o di identità da esso rilasciati siano di una qualità tale da non poter essere facilmente utilizzati in maniera impropria e da non poter essere facilmente falsificati o illegalmente modificati, duplicati o rilasciati;
- b) assicurare l'integrità e la sicurezza dei documenti di viaggio e di identità rilasciati da o per conto dello Stato Parte e impedire che siano creati, rilasciati ed utilizzati illegalmente.

Art. 13 Legittimità e validità dei documenti

Su richiesta di un altro Stato Parte, uno Stato Parte, in conformità con il proprio diritto interno, verifica entro un lasso di tempo ragionevole, la legittimità e la validità dei documenti di viaggio e di identità rilasciati, o che si presume siano stati rilasciati in suo nome e sospettati di essere utilizzati per la tratta di persone.

IV. Disposizioni finali**Art. 14** Clausola di salvaguardia

(1) Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli Stati ed individui ai sensi del diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti umani e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951⁴ e il Protocollo del 1967⁵ relativi allo Status dei Rifugiati e il principio di non allontanamento.

(2) Le misure di cui al presente Protocollo sono interpretate ed applicate in modo non discriminatorio alle persone sulla base del fatto che sono vittime della tratta di persone. L'interpretazione e l'applicazione di tali misure è coerente con i principi internazionalmente riconosciuti della non discriminazione.

Art. 15 Composizione delle controversie

(1) Gli Stati Parte cercano di comporre le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del presente Protocollo tramite le vie negoziali.

(2) Qualsiasi controversia tra due o più Stati Parte in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo che non può essere risolta tramite la via negoziale in un lasso di tempo ragionevole, è oggetto, su richiesta di uno di questi Stati Parte, di arbitrato. Se, sei mesi dopo la data della richiesta di arbitrato, gli Stati Parte non riescono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, uno qualunque di detti Stati Parte può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia tramite richiesta, conformemente allo Statuto della Corte.

⁴ RS 0.142.30

⁵ RS 0.142.301

(3) Ogni Stato Parte può, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo, o dell'adesione ad esso, dichiarare che non si considera vincolato dal paragrafo 2 del presente articolo. Gli altri Stati Parte non sono vincolati dal paragrafo 2 del presente articolo nei confronti di qualsiasi Stato Parte che abbia espresso tale riserva.

(4) Qualsiasi Stato Parte che abbia espresso una riserva ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo può, in qualunque momento, ritirare detta riserva tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Art. 16 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

(1) Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati dal 12 al 15 dicembre 2000 a Palermo, Italia, e, in seguito, presso la sede delle Nazioni Unite a New York fino al 12 dicembre 2002.

(2) Il presente Protocollo è aperto alla firma anche delle organizzazioni regionali d'integrazione economica a condizione che almeno uno Stato membro di una tale organizzazione abbia firmato il presente Protocollo, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

(3) Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Una organizzazione regionale d'integrazione economica può depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione se almeno uno dei suoi Stati membri ha fatto altrettanto. In questo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, detta organizzazione dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Detta organizzazione informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.

(4) Il presente Protocollo è aperto all'adesione da parte di qualsiasi Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica di cui almeno uno Stato Membro è Parte del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione vengono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Al momento della sua adesione, una organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara la portata della propria competenza in relazione alle questioni disciplinate dal presente Protocollo. Essa informa anche il depositario in relazione a qualsiasi modifica pertinente alla portata della sua competenza.

Art. 17 Entrata in vigore

(1) Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del quarantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, salvo che non entrerà in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione. Ai fini del presente paragrafo, nessuno degli strumenti depositati da una organizzazione regionale d'integrazione economica è considerato come strumento integrativo degli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale organizzazione.

(2) Per ogni Stato o organizzazione regionale d'integrazione economica che ratificherà, accetterà, o approverà il presente Protocollo o che vi aderirà dopo il deposito

del quarantesimo strumento relativo, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito da parte di detto Stato o organizzazione dello strumento pertinente o alla data in cui il presente Protocollo entra in vigore ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, a seconda della data successiva.

Art. 18 Emendamento

(1) Alla scadenza di cinque anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo, uno Stato Parte del Protocollo può proporre un emendamento e depositare il testo presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Quest'ultimo comunica la proposta di emendamento agli Stati Parte e alla Conferenza delle Parti della Convenzione al fine di esaminare la proposta e prendere una decisione in merito. Gli Stati Parte del presente Protocollo riuniti alla Conferenza delle Parti tentano di raggiungere un consenso su ogni emendamento. Se sono stati fatti tutti gli sforzi per raggiungere un consenso ma senza risultato, in ultima istanza, affinché sia adottato l'emendamento, è necessario un voto maggioritario di due terzi degli Stati Parte del presente Protocollo presenti alla Conferenza delle Parti ed esprimenti il loro voto.

(2) Le organizzazioni regionali d'integrazione economica, in relazione a questioni di loro competenza, esercitano il proprio diritto di voto ai sensi del presente articolo con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parte del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il proprio e vice versa.

(3) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo è soggetto a ratifica, accettazione o ad approvazione da parte degli Stati Parte.

(4) Un emendamento adottato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore in relazione ad uno Stato Parte novanta giorni dopo la data di deposito presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione di tale emendamento.

(5) Quando un emendamento entra in vigore, è vincolante nei confronti degli Stati Parte che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolati da esso. Gli altri Stati Parte restano vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e degli emendamenti precedenti che hanno ratificato, accettato o approvato.

Art. 19 Denuncia

(1) Uno Stato Parte può denunciare il presente Protocollo tramite notifica scritta al Segretario Generale delle Nazioni Unite. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

(2) Una organizzazione regionale d'integrazione economica cessa di essere Parte del presente Protocollo quando tutti i suoi Stati membri lo hanno denunciato.

Art. 20 Depositario e lingue

(1) Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.

(2) L'originale del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo facenti tutti ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

In fede di ciò, i sottoscritti plenipotenziari, all'uopo debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Protocollo.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 10 novembre 2006

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	21 agosto	2002	25 dicembre	2003
Algeria*	9 marzo	2004	8 aprile	2004
Argentina	19 novembre	2002	25 dicembre	2003
Armenia	1° luglio	2003	25 dicembre	2003
Australia*	14 settembre	2005	14 ottobre	2005
Austria	15 settembre	2005	15 ottobre	2005
Azerbaigian*	30 ottobre	2003	25 dicembre	2003
Bahrein*	7 giugno	2004 A	7 luglio	2004
Belarus	25 giugno	2003	25 dicembre	2003
Belgio*	11 agosto	2004	10 settembre	2004
Belize	26 settembre	2003 A	25 dicembre	2003
Benin	30 agosto	2004	29 settembre	2004
Bolivia*	18 maggio	2006	17 giugno	2006
Bosnia e Erzegovina	24 aprile	2002	25 dicembre	2003
Botswana	29 agosto	2002	25 dicembre	2003
Brasile	29 gennaio	2004	28 febbraio	2004
Bulgaria	5 dicembre	2001	25 dicembre	2003
Burkina Faso	15 maggio	2002	25 dicembre	2003
Camerun	6 febbraio	2006	8 marzo	2006
Canada	13 maggio	2002	25 dicembre	2003
Capo Verde	15 luglio	2004	14 agosto	2004
Cile	29 novembre	2004	29 dicembre	2004
Cipro	6 agosto	2003	25 dicembre	2003
Colombia*	4 agosto	2004	3 settembre	2004
Comunità europea (CE/UE/CEE)*	6 settembre	2006	6 ottobre	2006
Congo (Kinshasa)	28 ottobre	2005 A	27 novembre	2005
Costa Rica	9 settembre	2003	25 dicembre	2003
Croazia	24 gennaio	2003	25 dicembre	2003
Danimarca ^a	30 settembre	2003	30 ottobre	2003
Ecuador*	17 settembre	2002	25 dicembre	2003
Egitto	5 marzo	2004	4 aprile	2004
El Salvador*	18 marzo	2004	17 aprile	2004
Estonia	12 maggio	2004	11 giugno	2004
Filippine	28 maggio	2002	25 dicembre	2003
Finlandia	7 settembre	2006	7 ottobre	2006
Francia	29 ottobre	2002	25 dicembre	2003
Gambia	5 maggio	2003	25 dicembre	2003
Georgia	5 settembre	2006	5 ottobre	2006
Germania	14 giugno	2006	14 luglio	2006
Giamaica	29 settembre	2003	25 dicembre	2003
Gibuti	20 aprile	2005 A	20 maggio	2005

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Grenada	21 maggio	2004 A	20 giugno	2004
Guatemala	1° aprile	2004 A	1° maggio	2004
Guinea	9 novembre	2004 A	9 dicembre	2004
Guinea equatoriale	7 febbraio	2003	25 dicembre	2003
Guyana	14 settembre	2004 A	14 ottobre	2004
Italia	2 agosto	2006	1° settembre	2006
Kenya	5 gennaio	2005 A	4 febbraio	2005
Kirghizistan	2 ottobre	2003	1° novembre	2003
Kiribati	15 settembre	2005 A	15 ottobre	2005
Kuwait	12 maggio	2006 A	11 giugno	2006
Laos*	26 settembre	2003 A	25 dicembre	2003
Lesotho	24 settembre	2003	25 dicembre	2003
Lettonia	25 maggio	2004	24 giugno	2004
Libano	5 ottobre	2005	4 novembre	2005
Liberia	22 settembre	2004 A	22 ottobre	2004
Libia	24 settembre	2004	24 ottobre	2004
Lituania*	23 giugno	2003	25 dicembre	2003
Macedonia	12 gennaio	2005	11 febbraio	2005
Madagascar	15 settembre	2005	15 ottobre	2005
Malawi*	17 marzo	2005 A	16 aprile	2005
Mali	12 aprile	2002	25 dicembre	2003
Malta	24 settembre	2003	25 dicembre	2003
Mauritania	22 luglio	2005 A	21 agosto	2005
Maurizio	24 settembre	2003 A	25 dicembre	2003
Messico	4 marzo	2003	25 dicembre	2003
Moldova*	16 settembre	2005	16 ottobre	2005
Monaco	5 giugno	2001	25 dicembre	2003
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	20 settembre	2006	20 ottobre	2006
Myanmar*	30 marzo	2004 A	29 aprile	2004
Namibia	16 agosto	2002	25 dicembre	2003
Nicaragua	12 ottobre	2004 A	11 novembre	2004
Niger	30 settembre	2004	30 ottobre	2004
Nigeria	28 giugno	2001	25 dicembre	2003
Norvegia	23 settembre	2003	25 dicembre	2003
Nuova Zelanda ^b	19 luglio	2002	25 dicembre	2003
Oman	13 maggio	2005 A	12 giugno	2005
Paesi Bassi ^c	27 luglio	2005	26 agosto	2005
Panama	18 agosto	2004	17 settembre	2004
Paraguay	22 settembre	2004	22 ottobre	2004
Perù	23 gennaio	2002	25 dicembre	2003
Polonia	26 settembre	2003	25 dicembre	2003
Portogallo	10 maggio	2004	9 giugno	2004

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Regno Unito	9 febbraio	2006	11 marzo	2006
Rep. Centrafricana	6 ottobre	2006 A	5 novembre	2006
Romania	4 dicembre	2002	25 dicembre	2003
Ruanda	26 settembre	2003	25 dicembre	2003
Russia	26 maggio	2004	25 giugno	2004
Saint Kitts e Nevis	21 maggio	2004 A	20 giugno	2004
São Tomé e Príncipe	23 agosto	2006 A	22 settembre	2006
Seicelle	22 luglio	2004	21 agosto	2004
Senegal	27 ottobre	2003	26 novembre	2003
Serbia	6 settembre	2001	25 dicembre	2003
Slovacchia	21 settembre	2004	21 ottobre	2004
Slovenia	21 maggio	2004	20 giugno	2004
Spagna	1° marzo	2002	25 dicembre	2003
Stati Uniti*	3 novembre	2005	3 dicembre	2005
Sudafrica*	20 febbraio	2004	21 marzo	2004
Svezia	1° luglio	2004	31 luglio	2004
Svizzera	27 ottobre	2006	26 novembre	2006
Tagikistan	8 luglio	2002 A	25 dicembre	2003
Tanzania	24 maggio	2006	23 giugno	2006
Tunisia*	14 luglio	2003	25 dicembre	2003
Turchia	25 marzo	2003	25 dicembre	2003
Turkmenistan	28 marzo	2005 A	27 aprile	2005
Ucraina	21 maggio	2004	20 giugno	2004
Uruguay	4 marzo	2005	3 aprile	2005
Venezuela	13 maggio	2002	25 dicembre	2003
Zambia	24 aprile	2005 A	24 maggio	2005

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:

<http://untreaty.un.org/> od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

a Il Prot. non vale per la Groenlandia e le Isole Faerøer.

b Il Prot. non vale per il Tokelau.

c Per il Regno in Europa.

